

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-quater}
N. 134

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **DEODATO**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BOSSI

Tribunale di Napoli (n. 9515/93 R.G.)

Presentata alla Presidenza il 5 giugno 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Umberto BOSSI con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli (n. 9515/93 R.G.).

Il procedimento trae origine da un atto di citazione del dott. Antonio Catalano, Magistrato con funzioni di Consigliere presso la I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, il quale si duole di alcune dichiarazioni asseritamente rese dall'onorevole Bossi asseritamente lesive della sua reputazione e per le quali ha chiesto il risarcimento del danno e apparse sul quotidiano «La Repubblica» del 18 novembre 1992, a p. 8, nell'ambito di un articolo a firma di Vera Schiavazzi dal titolo: «*Bossi contro i giudici: Quelli della Cassazione sono mafiosi*».

In particolare detto articolo riferisce di una conversazione dell'onorevole Bossi, in un locale pubblico di Torino, nel corso della quale il *leader* politico, parlando «a ruota libera» di vari argomenti, avrebbe proferito le frasi seguenti «*Quelli della Cassazione non sono magistrati, sono banditi, mafiosi, avanzi di galera*». E ancora: «*Prima o poi faremo i conti per fermarci, ne hanno fatte di tutti i colori, compreso accettare per buono un simbolo elettorale con la scritta "Lega lombarda, e la motivazione che non si confondeva col nostro. Lo ridico, mafiosi"*».

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 24 maggio 2000, alla

quale il deputato Bossi, sia pure debitamente convocato, non ha ritenuto di intervenire.

La Giunta ha rilevato in primo luogo che le espressioni dell'onorevole Bossi — sia pure pronunciate in modo informale e con parole certamente disdicevoli e riprovevoli — costituivano, tuttavia, una critica di natura politica. Tale valutazione è infatti da ritenersi strettamente connessa al suo ufficio parlamentare e al suo incarico di segretario politico di un partito rappresentato in Parlamento in quanto concerne una vicenda — quella della presentazione dei simboli elettorali — che è strettamente attinente all'esercizio di funzioni parlamentari. In secondo luogo la Giunta ha rilevato che l'onorevole Bossi ha pronunciato le frasi sopra riportate non all'indirizzo del dottor Catalano, che individualmente se ne è ritenuto leso ma piuttosto, genericamente, nei confronti della Corte nel suo complesso.

In base al complesso degli argomenti sopra riportati è parso alla Giunta che sussistano pienamente i presupposti per l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità e pertanto, a maggioranza, la medesima ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Giovanni Giulio DEODATO, *Relatore*.